

# Avvocati, tariffe minime obbligatorie da disapplicare

## Corte di giustizia Ue

Importi inderogabili fissati da un organismo forense contrari alla concorrenza

Il vulnus c'è a prescindere dal livello in cui è fissato il prezzo più basso

## Marina Castellaneta

La Corte di giustizia dell'Unione europea torna sulle tariffe minime per gli avvocati. Con la sentenza del 25 gennaio, causa C-438/22, Lussemburgo ha stabilito che la fissazione di importi minimi inderogabili, decisa da un Consiglio nazionale forense, con regole rese obbligatorie dal diritto interno, è una violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare direttamente.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria): una società aveva citato in giudizio una compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni a seguito di un furto, includendo l'onorario del legale. L'assicurazione riteneva l'importo per i servizi legali troppo alto e il Tribunale distrettuale di Sofia lo aveva ridotto, senza andare al di sotto di quanto previsto dalle regole nazionali. Di qui il nuovo ricorso e la decisione dei giudici bulgari di rivolgersi alla Corte Ue.

Gli eurogiudici, prima di tutto, hanno confermato l'applicabilità

dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui un'associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. La norma del Trattato vieta accordi di associazioni imprese, anche attraverso pratiche concordate che, in via generale, hanno l'effetto di «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno». Tra gli accordi che risultano incompatibili con il diritto Ue sono inclusi quelli che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita.

Nel caso in esame, era possibile concludere un accordo tra avvocato e cliente, prevedendo un onorario equo e giustificato, ma senza andare al di sotto di quello minimo fissato dall'ordine forense, limite al quale è vincolato anche il giudice nazionale. In questi casi si è in presenza di una decisione presa da un'associazione di imprese che limita la concorrenza con misure in contrasto con l'articolo 101. Di conseguenza, il giudice nazionale, tenendo conto della contrarietà delle regole interne sulle tariffe alle norme Ue sulla libera concorrenza, in forza

del primato del diritto comunitario, è tenuto a disapplicare il diritto interno, anche nel caso in cui la parte condannata a pagare le spese non abbia sottoscritto un contratto di servizi d'avvocato. Questa conclusione – osserva la Corte – vale anche se gli importi previsti dal regolamento «riflettono i prezzi di mercato reale dei servizi d'avvocato, poiché tutti gli avvocati sono tenuti a essere membri dell'associazione che ha adottato il regolamento». Questo perché, se il prezzo di un servizio è fissato con un accordo o con decisione di tutti gli operatori del mercato, questo prezzo «non può essere considerato un prezzo reale di mercato». Si tratta, infatti, di una grave distorsione della concorrenza perché la determinazione degli importi minimi decisa dal consiglio forense è un comportamento collusivo che ha un sicuro effetto negativo sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi. Una constatazione che spinge la Corte ad affermare che, ai fini dell'applicazione della norma Ue, è inutile richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato. In via generale, infatti, per la Corte, essi determinano una «riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori». Esclusa anche la possibilità di invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza, «a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo».



**Il giudice nazionale non deve dare seguito a un comportamento collusivo che produce effetti negativi**